



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile

composto dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Dott. Arturo Picciotto | Presidente |
| - Dott. Francesco Saverio Moscato | Giudice rel. |
| - Dott.ssa Monica Pacilio | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto in data 13 febbraio 2024 al R.G. n. 2-1/2023 Procedimento Unitario, promosso

d a

LAURA LAZZARETTI (c.f. LZZLRA66B46D969G), che procc. e domm. gli avv.ti Gianfranco Carbone e Lorenza Guglielmoni del Foro di Trieste, con studio in Trieste, via Coroneo, 33;

RICORRENTE

c o n l' i n t e r v e n t o d i

A) ING. MARTINO JERIAN (c.f. JRNMTN80C07L424N), nato il 7 marzo 1980 a Trieste, ivi residente, via Combi n. 4, *in proprio e quale legale rappresentante di AMPED S.R.L.* (c.f. 01144240320), con sede a Trieste, Località Padriciano n. 99, con proc. e dom. l'avv. Rossanna Gregolet (con domicilio digitale PEC rossanna.gregolet@pecavvocatigorizia.eu, e studio in Monfalcone, via IX Giugno n. 103), *il cui ricorso*, depositato il 12 marzo 2024, *è stato notificato a cura della Cancelleria alla Società debitrice in data 13 marzo 2024*;

B) BANCA DI CIVIDALE S.P.A. - SOCIETÀ BENEFIT, appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della



Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Südtiroler Sparkasse AG, con sede in Cividale del Friuli (UD), via Senatore G. Pelizzo 8-1 (c.f. 00249360306, iscritta al n. 5758.8.0 dell'Albo Bankit), in persona del suo Direttore Generale, avv. Luca Cristoforetti, (già Banca di Cividale S.C.p.A. e Banca Popolare di Cividale S.C.p.A., con proc. e dom. l'avv. Amedeo De Toma del Foro di Udine, con studio in Udine (UD), via R. Battistig 40, PEC amedeo.detoma@avvocatiu-dine.it, il cui ricorso, depositato il 18 marzo 2024, è stato notificato a cura della Cancelleria alla Società debitrice in data 18 marzo 2024;

nei confronti di

AFICURCI S.P.A BROKER DI ASSICURAZIONE (c.f. 00138200316), con sede legale in Trieste, Riva Nazzario Sauro n. 2, avente come legale rappresentante *pro tempore* il sig. Giacomo Curci.

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso presentato in data 13 febbraio 2024 da Laura Lazzaretti per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'ex datrice di lavoro Aficurci S.p.A. Broker di Assicurazione;

rilevato che successivamente, in prossimità dell'udienza fissata dinanzi al relatore - ma oltre sette giorni prima di essa - analoghi ricorsi sono stati presentati, rispettivamente, in data 12 marzo 2024, dall'ing. Martino Jerian, sia in proprio che nella veste di legale rappresentante della società Amped S.r.l., e, in data 18 marzo 2024, da Banca di Cividale S.p.A. – Società di Benefit;

dato atto che degli ulteriori ricorsi di cui sopra la Società debitrice ha ottenuto immediata notizia tramite rituale notifica pec effettuata dalla Cancelleria, rispettivamente in data 13 marzo e 18 marzo 2024;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;



verificata la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, tenutasi il 27 marzo 2024, cui ha presenziato Giacomo Curci, in veste di legale rappresentante della società resistente, non costituitasi;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente, costituita nel 1978 ed operante nel settore della mediazione assicurativa e riassicurativa, ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 121 CCII;

premesse:

- che la ricorrente Lazzaretti, già alle dipendenze della Società resistente dal 16.01.2019 al 30.04.2023, vanta un credito, esigibile, accertato da titolo giudiziale passato in giudicato, a titolo di trattamento di fine rapporto, il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato a settembre 2023 nella misura di complessivi 8.322,49 euro, oltre interessi successivi,

- che la società Amped s.r.l. risulta creditrice della società resistente per il pagamento della somma, in linea di capitale, di 31.513,50 euro, in virtù di un decreto ingiuntivo, non opposto, emesso a luglio 2023, a titolo di restituzione di *indebito* per non avere, la società di brokeraggio resistente, mai retrocesso alla destinataria compagnia assicurativa Itas Vita s.p.a. gli importi che le erano stati corrisposti da Amped per la costituzione di un fondo di trattamento di fine mandato in favore dell'amministratore unico; non supportati da titolo giudiziale e tuttavia lumeggiati da coerente documentazione, vi sono poi i crediti vantati sia dalla predetta società Amped sia dal suo legale rappresentante Martino Jerian, a titolo di restituzione dei prestiti obbligazionari da ciascuno di essi effettuati a favore della società resistente in ragione, rispettivamente, di 50.000,00 euro (con scadenza a gennaio 2020) e di 100.000,00 euro (con scadenza a marzo 2021);

- che la Banca di Cividale S.p.A. – Società di Benefit ha analiticamente esposto che con pec del 14.11.2023, constatato l'inadempimento all'obbligazione restitutoria assunta da



AFICURCI in forza del contratto di mutuo fondiario dd. 20.12.2018, del contratto di mutuo Fondo Sviluppo dd. 29.01.2019 e del contratto di finanziamento chirografario dd. 12.08.2019, nonché atteso lo scoperto maturato sul conto corrente n. 1/1100035, stipulato il 14.11.2017, ha risolto tutti i contratti di finanziamento ed ha esercitato il diritto di recesso dal contratto di conto corrente, risultando perciò creditrice del pagamento dell'importo complessivo di 774.862,07 euro;

ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte; in tal senso depongono la considerazione per cui l'iniziativa diligentemente posta in essere dalla lavoratrice istante per il recupero coattivo del proprio, non modesto, credito non ha sortito esito positivo, e d'altro canto i crediti illustrati dagli ulteriori creditori, intervenuti, sufficientemente comprovati, appaiono di entità assai elevata e trovano radice in fatti di inadempimento ripetuti e risalenti nel tempo, ove si consideri che sia per i due contratti di mutuo che per il finanziamento chirografario il versamento dei ratei mensili o semestrali risulta essere stato totalmente omesso a partire dal mese di gennaio 2023; il sig. Curci, legale rappresentante della Società debitrice, ha inteso puntualizzare in udienza che la richiesta generalizzata rivolta ad AFICURCI dagli istituti di credito di rientro dagli affidamenti sarebbe una reazione essenzialmente generata dalla notizia, di pubblico dominio, della avvenuta presentazione, ad agosto 2023, di un precedente ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte di un altro lavoratore (in seguito, tacitato delle proprie spettanze, con conseguente rinuncia alla domanda ed estinzione del procedimento decretata dal Tribunale ad ottobre 2023), ma egli stesso ha riconosciuto, come evidenziato dal difensore della Banca di Cividale, che la Società debitrice è stata costretta a porre in vendita un proprio immobile e ad entrare in trattativa per la cessione del portafoglio clienti, ciò denotando, perciò solo, la difficoltà di AFICURCI a fronteggiare in modo regolare le sue posizioni debitorie (cfr. verb. ud. 27 marzo 2024);



rilevato che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall’art. 2, comma 1, lett.d), CCI;

rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova, come sancito dall’art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;

rilevato che la Società ha depositato in CCIAA i bilanci di esercizio relativi all’ultimo triennio (2020, 2021, 2022);

constatato in particolare che l’esame dei due bilanci, offerti dalla Banca di Cividale, relativi agli esercizi chiusi rispettivamente al 31.12.2021 e al 31.12.2022 evidenzia il superamento, cospicuo, delle soglie relative all’attivo patrimoniale, ai debiti e ai ricavi;

rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall’art. 49, co. 5, CCII, anche alla luce della sole evidenze, risultanti dagli atti dell’istruttoria, costituite dagli estratti di ruolo trasmessi dall’agenzia delle entrate, da cui emergono (ulteriori) debiti attuali della Società nella misura di circa 89.000,00 euro;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI; *visti* gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di AFICURCI S.P.A BROKER DI ASSICURAZIONE (c.f. 00138200316), con sede legale in Trieste, Riva Nazzario Sauro n. 2;

NOMINA

il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. Paolo Taverna, che alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCI



risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno 24 luglio 2024, ad ore 10:20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA



il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02, n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.



Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 03/04/2024

Il Giudice estensore

Dott. Francesco Saverio Moscato

Il Presidente

Dott. Arturo Picciotto

